

N. 2206/09 R.G.

N. 1400/11 Sent.

N. 2692/11 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei signori

dott. Marino MARONGIU . Presidente

dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Giudice relatore

dott. Costantino IPPOLITO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa pendente

TRA


rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. 

-RICORRENTE-

E


rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Patrizia D'Arcangelo

-RESISTENTE-

con l'intervento del Pubblico Ministero.

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Conclusioni: per le parti, come da verbale dell'udienza del 22 marzo 2011; per il P.M.:

"accoglimento della domanda".



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.

Come risulta dai documenti prodotti, in data 25 giugno 2003 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale in funzione della separazione personale, successivamente sancita con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 1 febbraio 2007.

Entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione.

Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.

A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per almeno tre anni dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.

Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.

La causa è matura per la decisione anche in ordine alle ulteriori domande.

Quanto all'affidamento del figlio minore ██████████, i precedenti penali del ricorrente per gravi fatti delittuosi documentati in atti (sentenza in data 28 febbraio 2000) e peraltro pacifici impongono di confermare l'affidamento esclusivo alla madre.

Peraltro, i coniugi avevano già concordato, precisando congiuntamente le conclusioni nella causa di separazione, l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, benché all'epoca in cui la causa era stata posta in decisione fosse già intervenuta la modifica dell'art. 155 c.c. nel segno dell'affido condiviso.

Quanto al regime delle visite, entrambe le parti chiedono la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.

Quanto all'assegno di mantenimento occorre premettere quanto segue.

Il ricorrente ha ammesso di guadagnare circa euro 3.000,00 al mese (come in effetti risulta dalla dichiarazione dei redditi più recente tra quelle prodotte), mentre la resistente (che in sede di udienza presidenziale aveva riferito di percepire uno stipendio mensile non superiore ad euro 900,00, come peraltro documentato dalla documentazione prodotta) nella comparsa conclusionale ha successivamente precisato di guadagnare circa euro 1.000,00 al mese (p. 13).

Nessuna delle parti ha offerto prove idonee a comprovare il godimento (sia in costanza di matrimonio che dopo la separazione) di un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati.

Evidente è la disparità economica tra i coniugi.

Per consentire alla moglie di tendere al mantenimento dell'originario tenore di vita, va riconosciuto il diritto all'assegno nell'equa misura di euro 200,00, tenendo conto anche della breve durata dell'esperienza matrimoniale, nonché della autosufficienza dichiarata dall'odierna resistente all'epoca della separazione.

Quanto all'assegno mensile di mantenimento del figlio può fissarsi l'importo in euro 650,00. Deve altresì confermarsi che le spese straordinarie mediche e scolastiche gravino su entrambi i coniugi per il 50% ciascuno.

Deve la casa coniugale essere assegnata alla moglie, che vi abita insieme con il figlio.

La domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta dal ricorrente, non può essere accolta, non essendo stata offerta nessuna prova (neanche indiziaria) circa l'esistenza e l'ammontare del danno sofferto.

A fronte dell'oggetto e dell'esito della causa ben possono compensarsi le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in [redacted] tra [redacted]

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], e [redacted], nata a [redacted] il [redacted];

2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di [redacted] di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno [redacted];

3) affida il figlio minore [redacted] alla madre con facoltà del padre di vederlo e di tenerlo con sé un giorno a settimane alterne (da concordare con preavviso) il sabato o la domenica, compatibilmente con gli impegni del figlio, che verrà prelevato dal padre presso il domicilio materno alle ore 13,30 ed ivi riaccompagnato alle ore 18,30. Durante le festività natalizie il minore trascorrerà con il padre alternativamente la giornata del 24 o del 25 o del 26 dicembre, mentre durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà con il padre alternativamente la giornata di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;


4) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il decimo giorno di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo di euro 650,00, da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat, nonché a concorrere nel 50% delle spese straordinarie scolastiche e sanitarie relative al figlio;

5) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il decimo giorno di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice Istat;

6) assegna la casa coniugale alla resistente;

7) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Bergamo il 5 maggio 2011.


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria
Bergamo il 07 GIU. 2011
Il cancelliere C1
(Maria Maddalena Pastorelli)